

## Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 8 - Obblighi dei detentori di animali**

1. Chiunque detenga un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le moderne conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, rispettando le norme dettate per la sua tutela.
2. In particolare, il proprietario e/o detentore di animali è tenuto a:
  - a) Garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
  - b) Rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo l'approvvigionamento costante di acqua che deve essere sempre accessibile all'animale;
  - c) Assicurarli la necessaria prevenzione e le cure sanitarie impartite da un medico veterinario, ogni qualvolta lo stato di salute lo renda necessario nonché assicurare un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche;
  - d) Garantirgli costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali necessità relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute;
  - e) Prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f) Custodirlo in modo che non danneggi o sporchi le proprietà pubbliche e private;
  - g) Controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e prendersi cura della eventuale prole;
  - h) Assicurare la regolare pulizia dell'ambiente dove l'animale vive;
  - i) Trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie, proteggendo l'animale dalle intemperie ed evitando lesioni;
3. Gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanastica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e incurabile, oppure affetto da gravi sofferenze, oppure di comprovata pericolosità con prognosi certificata dal medico veterinario.
4. È fatto obbligo ai proprietari di cani di provvedere all'iscrizione del proprio cane presso l'Anagrafe Regionale degli Animali d'Affezione (vedi art. 32 comma1); per gli altri animali l'iscrizione è obbligatoria solo in caso di espatrio;
5. I proprietari e/o detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi si verificano nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe e di identificazione.
6. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta:
  - a) La sanzione amministrativa di una somma da euro 50 ad euro 300,00, per l'inottemperanza a quanto disposto dal comma 3 come previsto dall'art. 122 comma 1 lettera h della Legge Regionale 33/09.
  - b) La sanzione amministrativa di una somma da euro 25,00 ad euro 150,00 per l'inottemperanza a quanto disposto dal comma 4 come previsto dall'art. 122 comma 1 lett. d-j della legge regionale 33/09.
  - c) La sanzione amministrativa di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, per l'inottemperanza alle altre disposizioni del presente articolo.

## **Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali**

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni, ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo dei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. Come stabilito dall'ultima riforma del Codice della Strada, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 luglio 2010, chiunque in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno, contattando prontamente la Polizia Locale. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.
3. È vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. È vietato detenere animali permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale, non garantendo l'alternanza naturale del giorno e della notte, ma ci si deve riferire alle ore di luce solare relativamente ad ogni giorno dell'anno, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e di fine del trattamento. In ogni caso si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
7. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo o comunque limitare in qualsiasi modo la libertà di movimento.
8. È vietato l'allacciamento di animali a nodo scorsoio.
9. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, ed in generale separare i cuccioli di qualsiasi specie dalla madre prima che sia compiuto il completo svezzamento, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
10. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, osservando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
11. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o mediante la privazione di cibo, acqua e l'espletamento delle normali esigenze fisiologiche; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte o qualsiasi mezzo che procuri o possa procurare dolore o stati di sofferenza) per l'addestramento di qualsiasi specie di animale.
12. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o potenziale pericolosità di razze e incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
13. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
14. È vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.

15. L'effettuazione di giochi pirotecnici nelle aree aperte al pubblico deve essere comunicata con un anticipo di almeno 10 giorni e autorizzata entro 3 giorni dal competente Ufficio Diritti Animali al fine di darne informazione adeguata per prevenire possibili danni agli animali.
16. È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
17. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
18. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio in sosta o altro mezzo di contenzione.
19. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
20. È vietato stabulare animali in gabbie che abbiano una pavimentazione in rete superiore al 50% .
21. È vietato procedere ad interventi chirurgici, come la resezione dei denti e degli artigli, il taglio delle orecchie e della coda, il taglio della prima falange del dito dei gatti, operare la devocalizzazione. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati quando motivati da ragioni estetiche, non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
22. È vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo riproduttivo (dal 15 febbraio al 15 settembre). Nel caso di restauro o ristrutturazione di un immobile in presenza di eventuali nidi, e nel caso di interventi di rinnovo solai e sottotetti che mettono a rischio i chiroterri (pipistrelli) il proprietario dovrà darne adeguata comunicazione all'Ufficio Diritti Animali che provvederà entro 48 ore a segnalare il caso, per gli eventuali interventi ad associazioni o enti a difesa dei volatili. L'intervento dovrà essere effettuato entro le successive 48 ore, pena decadenza dell'intervento.
23. Nel caso in cui durante le potature di siepi ed alberi su suolo pubblico effettuate nel periodo riproduttivo (dal 15 febbraio al 15 settembre) si rilevi la presenza di nidi e ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali, dovrà essere data adeguata comunicazione all'Ufficio Diritti Animali che provvederà entro 48 ore a segnalare il caso, per gli eventuali interventi ad associazioni o enti a difesa dei volatili. L'intervento dovrà essere effettuato entro le successive 48 ore, pena decadenza dell'intervento.
24. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare è vietato organizzare, promuovere o assistere a scommesse e combattimenti tra animali.
25. È severamente vietato sollevare gli animali per la coda, per le orecchie, per la testa, per le zampe.
26. È vietato colpire violentemente gli animali o spingerli toccando le parti più sensibili del loro corpo. È altresì vietato far uso di dispositivi taglienti o acuminati o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali.
27. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario.
28. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce; è vietato inoltre, su tutto il territorio comunale, utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce provenienti da animali da affezione quali cani e gatti.
29. È vietato aizzare gli animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare il danneggiamento di cose.
30. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, permanentemente legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio adeguato ove nascondersi alla vista dell'uomo.

31. È fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di animali esotici di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura ottimali per evitare stress psico-fisico, di garantirgli un adeguato riparo e di non condurli in luoghi pubblici.
32. È vietata la detenzione, il commercio e l'immissione in natura su tutto il territorio comunale di animali alloctoni ad eccezione dei centri autorizzati in base a leggi nazionali e regionali. Tale eccezione si applica anche ai privati per la detenzione temporanea al solo fine del primo soccorso.
33. In base a quanto normato dal Regolamento Regionale n. 2 del 5/05/08 art 7 comma 3 è permessa la detenzione, non a scopo di lucro, di un massimo di dieci cani per proprietario. Per numero superiore occorre inviare richiesta al Sindaco. Devono in ogni caso essere garantite le prescrizioni e indicazioni previste all'articolo 105 della L.R. 30/12/09 n. 33.
34. È fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico. Come specificato nel successivo art. 20, per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui alla Legge 426/98, al D. Lgs. 73/2005, al disposto di cui all'art. 6 del D. Lgs. 150 del 07/02/92 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, aggiornato al 2006, del Ministero dell'Ambiente, Autorità Scientifica CITES, nonché quanto disposto nell'Allegato B.
35. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole stringi – bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità.
36. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti stazionamento per volatili e altri animali costituiti da aghi metallici.
37. Ogni intervento di pulizia e/o di disinfezione e ogni intervento di tipo meccanico o strutturale atto a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi dovrà rispettare le regole di non maltrattamento.
38. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

#### **Art. 10 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica**

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio Diritti Animali.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00;

#### **Art. 11 - Abbandono, rilascio, smarrimento, rinvenimento**

1. È severamente vietato abbandonare e/o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.

2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di smarrimento di un animale il proprietario e/o detentore ne dovrà fare denuncia entro 7 giorni, come previsto dal R.R. n.2 del 5/05/08 art.110, al Servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente oppure alla Polizia Municipale.
4. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale e/o alle Forze dell'Ordine ed al Servizio veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente.
5. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso.
6. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario e/o detentore entro 7 giorni al dipartimento di prevenzione veterinaria o alla Polizia Locale per la relativa registrazione di scomparsa all'Anagrafe Canina Regionale. La mancata denuncia nei tempi suddetti è sanzionata ai sensi dell'art. 122 comma 1 lettera d (da euro 25,00 ad euro 150,00) della Legge Regionale 33/09.

### **Art. 12 - Affido**

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il canile convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste con la modulistica prevista dalla vigente normativa.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria ed a carico dell'affidatario per gli animali adottati nel canile convenzionato con il Comune.
3. Gli animali di affezione non possono essere dati in affido, anche temporaneo, a coloro che siano stati sanzionati o abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.
4. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

### **Art. 13 - Avvelenamento di animali**

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque preparare, miscelare, abbandonare, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi di esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo all'Ufficio Diritti Animali.
3. Sono escluse le operazioni di derattizzazione e disinfestazione condotte da ditte autorizzate, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, promuovendo metodi che risultino il più possibile istantanei ed indolori. Tali operazioni dovranno essere segnalate tramite cartelli di avviso e schede tossicologiche, con l'indicazione della relativa terapia di cura, da diffondere nelle zone interessate dai trattamenti.
4. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emettono diagnosi di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione il caso di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta

segnalazione dovranno essere possibilmente indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 125,00 ad euro 450,00.

#### **Art. 14 - Libero accesso degli animali**

1. È consentito l'accesso degli animali negli edifici pubblici, salvo diversa indicazione specifica, e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto e comunque rispettando le prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni, nonché il possesso di una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; per i gatti è obbligatorio l'uso del trasportino. Il proprietario e/o detentore che conduce animali sui mezzi di trasporto dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto purché tenuti in grembo; i gatti se sono alloggiati nel trasportino.

#### **Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. È vietato esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in considerazioni tali da suscitare pietà.
2. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00 come previsto dall'art. 122 comma 1 lettera a della Legge regionale 33/09.

#### **Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività di pubblico, intrattenimento, ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc.
2. Chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 150,00 ad euro 900,00 come previsto dall'art. 122 comma 1 lettera a della Legge regionale 33/09.

#### **Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali**

1. La vendita di animali d'affezione deve avvenire in strutture commerciali autorizzate dal Sindaco ai sensi dell'art.116 della L.R. 33/09 e con le relative procedure previste.

2. È vietato esporre gli animali nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi come previsto dalla Legge Regionale n. 33/09.
3. Gli animali in esposizione detenuti all'interno dell'esercizio commerciale in gabbie o recinti di contenimento, posti ad una distanza minima di 90 cm dalla vetrina, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
4. Gli acquari contenenti ittiofauna destinata al consumo alimentare presso ristoranti od in generale esercizi di somministrazione alimenti e bevande, devono essere mantenuti in locali adeguati.
5. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 9 (maltrattamento e mancato benessere di animali) del presente Regolamento e della Legge Regionale n. 33/09 art. 105 comma d e comma e, del Regolamento Attuativo 2/2008 artt. 16, 20, 21, 25 e dell'ordinanza Ministero della Salute 3/09, 22 Marzo 2011 e 4 Agosto 2011 e Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con Legge 4 Novembre 2010, n. 201.
6. È vietato effettuare vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
7. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

#### **Art. 18 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali**

1. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale di competenza e all'Ufficio Diritti Animali per l'acquisizione del relativo parere.
2. È vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, concorsi, sagre e manifestazioni itineranti.  
Tale divieto non si applica alle mostre ed esposizioni soggette alla disciplina di cui al successivo art. 19.  
Tale divieto non si applica agli spettacoli circensi soggetti alla disciplina di cui al successivo art. 20, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da ONLUS e Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato con finalità di adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
3. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

#### **Art. 19 - Rilascio di atti autorizzativi per detenzione di animali d'affezione per esposizioni e mostre**

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e mostre che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione comunale, in osservanza della normativa vigente in materia, acquisisce il Nulla Osta preventivo dall'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio.
2. I titolari di mostre e simili, debbono presentare al comune per l'inoltro al competente servizio ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio la relativa domanda per le successive valutazioni ed eventuali sopralluoghi, ove necessari.
3. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività

etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004, Legge Regionale 33/09 e Regolamento Attuativo 2/2008.

4. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli e di animali gregari.
5. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o mostra, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box, onde consentire il necessario movimento.
6. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
7. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposita lettiera.
8. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di idonei posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
9. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiale lavabile, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano provocare ferite agli animali.
10. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.), poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
11. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
12. È vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti, luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitazione e stress degli animali esposti.
13. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere identificati con microchip e scortati dal previsto certificato e dal libretto sanitario al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
14. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore ai 60 giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza di genitori.
15. È fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico realizzati a cura del titolare della mostra.
16. Gli animali esposti debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale previsto per tutte le malattie trasmissibili.
17. Oltre al controllo sanitario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un medico veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
18. È fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare in numero di animali presenti.
19. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale.
20. È vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti al catalogo.
21. È vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. È necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
22. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale. Le spoglie dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (Regolamento CE 1069/2010).
23. Particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto 19.4.96 che stabilisce "L'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la



salute pubblica e di cui è prevista la detenzione” (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l’avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.

24. Gli animali dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei ai sensi di legge che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell’ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. È fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all’interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.
25. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l’inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

## **Art. 20 - Spettacoli circensi**

1. Gli spettacoli circensi che utilizzano animali sono soggetti ad autorizzazione Comunale. Ogni domanda volta ad ottenere l’autorizzazione di cui sopra dovrà essere sottoposta all’attenzione del Servizio Veterinario dell’ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio, ed all’Ufficio Diritti Animali per l’acquisizione dei relativi pareri.
2. L’Amministrazione comunale, per poter esprimere un parere e rilasciare un’autorizzazione, deve preliminarmente acquisire la documentazione di cui all’allegato B del presente Regolamento; tale procedura è richiesta anche nel caso in cui non sia obbligatoria la convocazione di una commissione comunale perché il circo non supera i 199 posti a sedere. Preliminarmente al rilascio di un’eventuale autorizzazione da parte dell’Amministrazione, viene organizzato un sopralluogo congiunto di personale del Servizio Veterinario dell’ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente per territorio, personale dell’Ufficio Diritti Animali e Guardie Forestali, al fine di verificare che siano rispettate le norme previste dalle leggi in materia di spettacoli circensi con animali.
3. Chiunque non ottempera alle disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 300,00 e la sanzione accessoria della chiusura o della sospensione dell’attività per l’intera giornata.

## **Art. 21 - Pet therapy - attività curative umane con impiego di animali**

1. Il Comune di Lissone riconosce la validità alle forme di cura che prevedono la presenza di animali per alleviare particolari patologie ed incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e negli ospedali è permesso, in accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, l’accesso di animali domestici previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
3. Nelle case di riposo per anziani è permesso, previo accordo con la Direzione sanitaria del nosocomio, la visita di un animale domestico di proprietà dell’anziano ricoverato.
4. Il personale addetto alla pet-therapy o chi conduce l’animale dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
6. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l’utilizzazione di cuccioli e di animali selvatici ed esotici.
7. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e

la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di A.A.A. e T.A.A.. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

8. Gli animali impiegati in programma A.A.A. e T.A.A. devono provenire preferibilmente da canili o rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
9. Il Comune riconosce e promuove altresì le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
10. Quanti vogliono avviare o gestiscono attività di pet-therapy dovranno presentare comunicazione all'Ufficio Diritti Animali che farà conoscere queste disposizioni.
11. Il competente Ufficio Diritti Animali dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

## **Art. 22 - Fuga, cattura, uccisione, inumazione di animali**

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente, alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolori o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. Gli animali possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e incurabile, oppure affetto da gravi sofferenze, oppure di comprovata pericolosità con prognosi certificata dal medico veterinario. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale entro quindici giorni.
3. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale competente.
4. La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ATS della Brianza - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale. L'esercizio di tale pratica sarà ammesso a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni di legge, l'inottemperanza alle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00.

## **Art. 23 - Scelte alimentari e destinazione di cibo per animali**

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menu vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali), oppure vegano (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica senza alcun certificato medico.

2. I canili autorizzati registrati presso il servizio veterinario come fruitori finali, ai sensi del Regolamento della Comunità europea n.1069/2009 entrato in vigore in tutti gli Stati membri dell'Unione a decorrere dal 4/3/2011, possono rivolgersi alle mense scolastiche, delle amministrazioni pubbliche, di aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze di cibo, cotto o crudo, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione e di generi alimentari non consumati, idonei all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed alle colonie feline.

#### **Art. 24 - Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del registro regionale del volontariato, nonché gli enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni di animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) Possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) Collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.